



Procedura di Segnalazione illeciti

Tutela del segnalante interno ed esterno (Whistleblower)

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Pertanto, garantire la protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o, come si vedrà, con il nuovo istituto della divulgazione pubblica, contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Tale protezione viene, ora, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Sviluppumbria S.p.A. società in house providing della Regione Umbria e degli altri soci pubblici ha già dalla sua trasformazione adottato il Piano Anticorruzione e Trasparenza per poi integrarlo all'interno del MOG 231 adottato.



Già nel suddetto documento viene dedicato un apposito paragrafo alla Tutela del Wisterblower indicando:

- che la gestione del canale interno di segnalazione dell'illecito è affidata al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza,
- che la mail dedicata alle segnalazioni è responsabileanticorruzione@sviluppumbria.it;
- che è previsto un sistema di protocollazione ed archiviazione che garantisce modalità di riservatezza;
- che le segnalazioni o le denunce possono essere anche provenienti da soggetti terzi, collaboratori, consulenti, fornitori;
- che le segnalazioni o denunce devono essere il più possibile circostanziate.

Alla luce del nuovo assetto normativo che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 e tenuto conto delle Linee Guida ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 viene di seguito specificato:

2. Ambito di applicazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023 il “**whistleblower**” viene identificato come la **persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Sono soggetti **legittimati** all’invio di una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni (ossia comportamenti, atti od omissioni) che ledono l’interesse pubblico e l’integrità di Sviluppumbria S.p.A. (di seguito, anche “Sviluppumbria” e “Società”), maturati nel contesto lavorativo della Società:

- i dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non, dirigente, quadro direttivo e impiegato);
- i lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
- i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- i dipendenti e collaboratori delle imprese che svolgono lavori o forniscono servizi in favore della Società.



La segnalazione, denuncia o divulgazione può essere effettuata:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

3. Oggetto della segnalazione

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione sono quelle tipizzate dal Decreto, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo che incidono sull'interesse pubblico o sull'integrità della Società. Esse consistono in:

a) Violazioni di disposizioni normative nazionali

Nello specifico:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui alla successiva lettera b);
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi aziendali;

b) Violazioni della normativa europea

Nello specifico:

- gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE – indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 – relativa ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dell'ambito di applicazione del Decreto in esame:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali);
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;



- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Modalità di segnalazione

Il Decreto n. 24/2023 ha introdotto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni. Sono previste, infatti, tre tipologie di segnalazione:

- segnalazione mediante un canale interno dell'ente;
- segnalazione attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC;
- divulgazione pubblica.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezionalità del segnalante. In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'artt. 6 e 15 del d.lgs. n. 24/2023, è possibile effettuare la segnalazione esterna o la divulgazione pubblica.

Il whistleblower può, infine, utilizzare un ulteriore canale, laddove effettui una denuncia alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Canale di segnalazione interno

Il canale di segnalazione interno rimane quella già indicato nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato, nella persona del RPCT. Le modalità sono disciplinate al successivo paragrafo 7.

Canale di segnalazione esterna

La procedura di segnalazione esterna prevede l'inoltro della segnalazione all'ANAC accedendo al sito istituzionale dell'ANAC, nella sezione dedicata alle segnalazioni esterne in tema di whistleblowing.

L'accesso al canale di segnalazione esterna è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge (art. 6 del d.lgs. n. 24/2023). La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua segnalazione: a) il canale di segnalazione interna non è attivo; b) la segnalazione interna non ha avuto seguito; c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.



Per i termini e modalità di inoltro della segnalazione nonché la gestione della medesima si rinvia alle informazioni contenute nelle citate Linee guida ANAC del 2023 per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne e ogni altra disposizione regolamentare dell'ANAC.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica è un'ulteriore modalità di segnalazione attraverso cui la persona segnalante, in presenza delle condizioni di legge, può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, inclusi i mezzi di diffusione di massa, quali i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio facebook, twitter, youtube, instagram).

La divulgazione pubblica è ammessa qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- si è preventivamente utilizzato il canale interno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione);
- si è preventivamente utilizzato il canale esterno, ma non vi è stato dato riscontro o non vi è stato dato seguito entro termine ragionevole (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- sussiste un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse (ad esempio, in presenza di una situazione di emergenza o del rischio di danno per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- non sono stati utilizzati i canali interni o esterni per il rischio di ritorsioni o per inefficacia di quei canali, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, (ad esempio, perché il segnalante teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa).

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non può vedere tutelata la sua riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal Decreto. Laddove, invece, divulghi violazioni utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un nickname, che comunque non ne consente l'identificazione, la divulgazione sarà trattata alla stregua di una segnalazione anonima.



5. Modalità di gestione della segnalazione anonima

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Ciò detto, l'RPCT prende in carico anche la segnalazione anonima quando la stessa sia adeguatamente circostanziata e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati, quali, ad esempio, indicazioni di uffici/aree specifiche, procedimenti amministrativi determinati. In tali casi, l'RPCT valuta i contenuti della segnalazione anonima, concludendo per l'archiviazione della stessa ovvero assumendo le iniziative ritenute opportune. Le segnalazioni anonime vengono registrate e conservate con la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni; in tal modo è possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

6. Misure di protezione previste dal Decreto

Le tutele riconosciute a chi effettua una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni maturate nel contesto lavorativo di Sviluppumbria S.p.A. si conferma riguardano:

- il divieto di adottare misure ritorsive nei confronti del whistleblower;
- l'attivazione di misure idonee a tutela della riservatezza del whistleblower da parte di chi riceve la segnalazione;
- una limitazione della responsabilità rispetto alla rilevazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, al ricorrere di determinate condizioni di legge.

Le misure di protezione sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Esse si applicano:

- al facilitatore, quale persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale);



- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

I presupposti per accordare le tutele previste dal Decreto sono i seguenti:

- il segnalante deve rivestire la qualifica di whistleblower, in quanto rientrante tra i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione, denuncia o divulgazione;
- la segnalazione deve avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni di cui all'art. 2 del Decreto;
- la persona segnalante deve essere venuta a conoscenza delle violazioni nel proprio contesto lavorativo; la segnalazione deve essere effettuata a tutela dell'interesse e dell'integrità della Società;
- la persona segnalante deve ragionevolmente credere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere;
- la segnalazione deve essere effettuata utilizzando una delle tre modalità indicate nel Decreto: canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica, o comunque deve essere stata fatta una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

7. Gestione delle segnalazioni interne da parte di Sviluppumbria S.p.A.

Nel presente paragrafo viene descritto il processo gestionale delle segnalazioni interne per la realtà organizzativa della Società.

Le attività in cui si articola il processo in oggetto sono le seguenti:

a) ricezione della segnalazione,



- b) valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria,
- c) decisione sulla segnalazione.

a) Ricezione della segnalazione.

Le segnalazioni effettuate tramite canale interno devono essere inviate al RPCT.

Le segnalazioni interne, ai sensi del Decreto, possono essere effettuate in forma scritta, con modalità cartacea o telematica o tramite piattaforma informatizzata dedicata, oppure in forma orale.

Inoltro mediante modalità cartacea o telematica

L'inoltro mediante modalità cartacea o telematica prevede che i soggetti legittimati, inviino la segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) usando l'apposito modulo di segnalazione.

È, dunque, possibile inviare una segnalazione, utilizzando le seguenti modalità:

1. scrivendo al RPCT, a mezzo posta elettronica ordinaria, al seguente indirizzo e-mail: whistleblower@sviluppumbria.it
2. effettuando una segnalazione in forma cartacea, tramite il servizio postale o brevi manu; in questo caso, però, a garanzia della riservatezza della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa e rechi all'esterno la dicitura "Riservata RPCT – Segnalazione Whistleblowing". L'indirizzo di posta ordinaria per le segnalazioni all'RPCT è:

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza c/o Sviluppumbria S.p.A. – via Don Bosco, 11, 06121 Perugia.

Le segnalazioni pervenute in Società prive della dicitura "**Riservata RPCT- Segnalazione Whistleblowing**" potrebbero essere trattate come segnalazione ordinaria e non essere protocollate in modalità riservata, con la conseguente impossibilità di catalogare specificatamente le segnalazioni e, dunque, di garantirne la dovuta riservatezza e tutela ai sensi di legge.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico o dirigente) il soggetto ricevente deve trasmettere la segnalazione, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dandone contestuale comunicazione al segnalante. La trasmissione tempestiva della segnalazione si configura come attuazione del dovere di collaborazione con l'RPCT. I soggetti riceventi la segnalazione sono comunque tenuti al massimo riserbo.



L'RPCT che riceve la segnalazione nella casella e-mail identificata o via posta ordinaria, con l'apposita dicitura, procede ad attribuire un codice unico progressivo registrando data e ora di ricezione nel Registro Whistleblowing riservato gestito. L'RPCT procede inoltre a separare i dati identificativi del segnalante dalla restante documentazione e, in ogni caso, ad espungere i dati e ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Anche qualora non venga compilato l'allegato Modello di segnalazione, il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l'ambito della segnalazione, attraverso l'indicazione dei seguenti elementi necessari per una compiuta istruttoria:

- una descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione.

Sarà cura del segnalante allegare documenti, qualora disponibili, che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Inoltro mediante piattaforma informatizzata

Sviluppumbria S.p.A. ha ritenuto di non procedere, per il momento, all'attivazione di una specifica piattaforma informatizzata per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione orale

La segnalazione interna può essere effettuata anche in forma orale: il segnalante – anche attraverso un primo contatto telefonico alla linea telefonica indicata nel sito web di Sviluppumbria S.p.A., in cui, senza fornire dati identificativi, specifica di voler effettuare una segnalazione whistleblowing – può richiedere di fissare un incontro di persona con il RPCT. Nel corso dello stesso, la segnalazione viene raccolta dal RPCT mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dallo stesso RPCT e dal segnalante.

Il RPCT procede con le attività di protocollazione della segnalazione seguendo le modalità previste per l'inoltro cartaceo.



b) Valutazione dell'ammissibilità della segnalazione con relativa istruttoria.

Il RPCT, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, entro 7 giorni del ricevimento della segnalazione, invia al segnalante un avviso di ricevimento e prende in carico la segnalazione.

L'RPCT effettua, dunque, un esame preliminare della segnalazione, procedendo alla valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti essenziali per l'applicabilità dell'istituto del whistleblowing, sia con riferimento al segnalante che al contenuto della segnalazione.

Il RPCT determina l'ammissibilità e la ricevibilità della segnalazione e, se quanto denunciato non è stato adeguatamente circostanziato, richiede chiarimenti al segnalante attraverso il canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione.

All'esito di tale fase preliminare, l'RPCT può decidere per:

- l'archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza, irricevibilità o inammissibilità, oppure
- l'ammissibilità della segnalazione quale "segnalazione whistleblowing", a cui segue l'istruttoria con annotazione nel Registro Whistleblowing delle motivazioni assunte.

Costituiscono possibili cause di archiviazione:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate per legge;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- segnalazioni aventi ad oggetto i medesimi fatti trattati in procedimenti già definiti.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Nel caso in cui la segnalazione risulti ammissibile, si attiva la fase istruttoria; in questa fase, ove necessario, l'RPCT può avvalersi del supporto di altro personale e/o consulenti esterni per la disamina di materie che non rientrano nella propria competenza. In particolare, nel caso in cui il RPCT verifichi l'eventuale rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) affinché partecipi all'istruttoria. In sede istruttoria, il RPCT deve avere sempre cura di non compromettere la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e, ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

I soggetti coinvolti nell'attività istruttoria potranno:



- richiedere notizie, informazioni, atti e documenti ad altri uffici della Società;
- richiedere informazioni a persone che ritengano possano avere elementi utili a definire la situazione,
- sentire il responsabile della presunta violazione, anche dietro sua richiesta, pure mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

I soggetti coinvolti nell'istruttoria procedono all'analisi della documentazione e degli elementi raccolti per valutare la sussistenza dei fatti e delle condotte segnalate.

In ogni caso, l'accesso alle informazioni relative deve essere limitato solo allo stretto necessario.

c) Decisione sulla segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro finale alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

L'istruttoria deve aver termine entro tre mesi, decorrenti dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora venga rilevata una delle cause di archiviazione sopra elencate, entro e non oltre tre mesi dalla ricezione della segnalazione, il RPCT provvede a:

- archiviare la segnalazione con adeguata motivazione. La stessa verrà, quindi, inserita e conservata all'interno del fascicolo riservato cartaceo e/o informatico in uso presso il RPCT;
- comunicare al segnalante l'archiviazione e la relativa motivazione utilizzando lo stesso canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione ed eventualmente per l'interlocuzione.

In caso, invece, di accertamento della fondatezza della segnalazione, il RPCT provvede:

- a redigere una relazione contenente le risultanze dell'istruttoria condotta ed i profili di illiceità riscontrati;
- ad inviare la summenzionata relazione e l'eventuale documentazione (anche in estratto), per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e, in ogni caso, omettendo l'indicazione dell'identità del segnalante:
 - 1) all'Organismo di Vigilanza per i reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, per le conseguenti opportune decisioni;



- 2) all'Ufficio Risorse Umane affinché possa procedere a valutare l'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari;
 - 3) all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile (Corte dei Conti), qualora si ravvisi un illecito che rilevi sotto il profilo penale o erariale;
- comunicare al segnalante la decisione, mediante lo stesso canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione, provvedendo altresì ad avvisarlo della eventualità che la sua identità potrà essere fornita all'Autorità giudiziaria ove questa lo richieda per poter dare seguito all'accertamento dell'illecito.

8. Archiviazione della documentazione.

L'RPCT è tenuto a documentare, mediante la conservazione nel Registro Whistleblowing, le segnalazioni ricevute al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Il RPCT assicura - all'interno di un fascicolo riservato cartaceo e/o informatico - la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale delle procedure di segnalazione, assicurando che i dati identificativi del segnalante e degli altri soggetti garantiti da tutela siano conservati separatamente da ogni altro dato.

9. Forme di tutela riconosciute dal Decreto

Il sistema di protezione che il D.lgs. 24/2023 riconosce al whistleblower si compone di tre tipi di tutela:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, di quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari, anche indirettamente, di ritorsioni (in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione), della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la tutela da misure ritorsive eventualmente adottate dalla Società a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata;
- l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui la persona segnalante sveli, per giusta causa, informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

9.1 Tutela della riservatezza

Il RPCT che riceve e tratta la segnalazione deve garantire la riservatezza: della persona segnalante, del facilitatore, della persona segnalata nonché delle persone menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (es. testimoni) durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Al fine di garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione è consentito al solo RPCT che, in caso di coinvolgimento nella gestione della segnalazione di terzi soggetti (personale interno, consulenti, OdV), avrà cura di assicurare la separazione del contenuto della segnalazione dagli elementi che consentono di risalire all'identità del segnalante e degli altri soggetti destinatari di tutela.

Il divieto di rilevare l'identità dei soggetti destinatari di tutela è da riferirsi non solo al loro nominativo, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione di detti soggetti.

Il RPCT è l'unico soggetto che può apprezzare correttamente se effettivamente sussistono i presupposti normativamente previsti per svelare l'identità del segnalante.

In particolare, qualora la richiesta di conoscere l'identità del segnalante pervenga dall'Autorità giudiziaria o contabile o nell'ambito del procedimento disciplinare il RPCT controllerà la ricorrenza, o meno, degli elementi minimi previsti dalla legge (rispettivamente l'instaurazione di un procedimento penale o contabile o l'indispensabilità dell'informazione per la difesa dell'incolpato e il consenso del segnalante).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, in particolare, l'identità della persona segnalante:

- non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- può essere rivelata ove la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato previa (i) comunicazione scritta alla persona segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e previo (ii) consenso espresso della persona segnalante; il RPCT provvederà ad acquisire, attraverso il canale (es. email, pec, posta ordinaria) definito all'atto della segnalazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità. Qualora il Segnalante si opponga, la segnalazione non può avere seguito.



Infine, la segnalazione e la relativa documentazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013; tuttavia, nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione, in quanto considerata segnalazione ordinaria, non è più sottratta all'accesso e, qualora oggetto di istanza di ostensione, verranno applicate le discipline delle singole tipologie di accesso (a seconda dei casi, documentale, civico o generalizzato).

9.2 Tutela da misure ritorsive

Il Decreto prevede che la persona che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica ***non può subire alcuna ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".***

Costituiscono ritorsioni, ai sensi della legge:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;



- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre alle casistiche espressamente indicate nel d.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni anche, ad esempio, la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); una revoca ingiustificata o un mancato conferimento di incarichi.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione è necessario che:

- il soggetto abbia segnalato, denunciato o effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto.
- la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata secondo quanto previsto dal Capo II del decreto;
- esista un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

In presenza delle condizioni sopra descritte, la tutela è garantita anche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La tutela prevista cessa, invece, in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nel caso in cui la sentenza di primo grado, sfavorevole per il segnalante, non venga confermata nei successivi gradi di giudizio, sarà applicabile, sia pur tardivamente, la protezione del segnalante per le eventuali ritorsioni subite a causa della segnalazione.

Nelle ipotesi anzidette, la Società potrà anche applicare al segnalante una sanzione disciplinare a causa del comportamento tenuto.



9.2.1 Comunicazione di misure ritorsive

Le comunicazioni di misure ritenute ritorsive adottate dalla Società – in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione effettuata – possono essere trasmesse, da parte dei soggetti tutelati, esclusivamente ad ANAC accedendo alla piattaforma ANAC.

In ogni caso, laddove il RPCT sia per errore destinatario di una comunicazione di ritorsione, garantendo sempre la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata, provvede prontamente a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

A seguito dell'indagine compiuta da ANAC, in caso di accertamento di un atto/provvedimento ritorsivo adottato dalla Società nei confronti del segnalante o degli altri soggetti tutelati, detto atto/provvedimento viene dichiarato nullo dall'ANAC.

L'atto o il provvedimento ritorsivo possono anche essere oggetto di annullamento in sede di autotutela della Società.

9.3 Limitazione di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Un'ulteriore forma di tutela riconosciuta dal Decreto riguarda l'esenzione di responsabilità per il segnalante, denunciante, divulgatore in caso di:

- rivelazioni di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, escludendo perciò l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 c.p.), "rivelazione del segreto professionale" (art. 622 c.p.), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art. 623 c.p.) e "violazione del dovere di fedeltà e lealtà" (art. 2105 c.c.);
- violazione della tutela del diritto d'autore;
- violazione della protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.
- La scriminante tuttavia, opera al ricorrere delle seguenti condizioni:
- al momento della rivelazione o diffusione il segnalante deve avere fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia deve essere stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal d.lgs. n. 24/2023 e nel rispetto delle modalità dettate nel Capo II del Decreto.